



Osservazione e proposte sulla bozza di regolamento di organizzazione degli uffici dell'Avvocatura dello Stato

1. art. 12

L'art. 12 della bozza di regolamento, rubricato “**Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari**”, declina le funzioni di ben quattro Servizi dell'Avvocatura Generale, come sono nella configurazione attuale.

Da un punto di vista prettamente amministrativo, non si comprendono le ragioni della mancata previsione di una terza Direzione Generale che possa ricomprendere, al suo interno, Uffici di livello dirigenziale non generale quali, la collaborazione professionale, Archivio, Servizio esterno e Corte Europea dei diritti Umani.

Tale configurazione, se si considera la complessità dell'attività di coordinamento e il numero del personale amministrativo assegnato all'attuale Ufficio Servizi legali dell'Avvocatura Generale (sicuramente il più altro di tutta Italia), appare non solo al di fuori di ogni ragionevole scelta di buona amministrazione, ma anche priva di logica, oltre che di coerenza amministrativa. Infatti, non è dato comprendere perché l'organizzazione dell'AGS debba essere la seguente:

- Ufficio Collaborazione professionale archivio, servizio esterno e servizi ausiliari, **con a capo un dirigente di seconda fascia**;
- 2 Direzioni generali che presentano complessità pari a all'Ufficio Servizi legali, **con a capo 2 dirigenti di prima fascia**.

Proposta:

- **Prevedere una terza Direzione Generale che ricomprenda, al suo interno, l'Ufficio Collaborazione professionale, l'ufficio Archivio e Impianti, l'Ufficio Servizio esterno e l'Ufficio affari europei.**

2. Osservazioni sull'art. 16



L'art. 16 della bozza di regolamento, rubricato “**Avvocatura distrettuali**”, è invece la disposizione che più di ogni altra rende evidente, a nostro avviso, la poca attenzione che l'Avvocatura Generale ha delle Avvocature distrettuali.

Mentre, infatti, per ogni Ufficio e settore dell'AGS si procede con disciplina in un singolo articolo, per le distrettuali, in un'unica disposizione, si riportano le funzioni degli Avvocati distrettuali e dei dirigenti amministrativi.

Senza inoltre tener conto che il dirigente di seconda fascia sia cosa ben diversa dall'Avvocato distrettuale, sia in termini di funzioni che di responsabilità.

E venendo alle considerazioni sulle responsabilità dei dirigenti di seconda fascia nelle Avvocature distrettuali, è d'obbligo fare una premessa.

Il peso economico di un'Avvocatura distrettuale deve necessariamente poggiare su una serie di criteri certi e individuati, che possono essere, a titolo esemplificativo:

- Numero del personale amministrativo assegnato alla sede;
- Numero del personale togato assegnato alla sede;
- Media del contenzioso annuale degli ultimi tre anni;
- Valore medio di spesa degli ultimi tre anni;
- Valore economico dei contratti in essere in un dato periodo;

Ad ogni criterio va necessariamente assegnato un valore numerico in modo tale da consentire di stilare una graduatoria tra le distrettuali. Le distrettuali a nostro avviso vanno divise in tre fasce economiche A, B e C, e non in due fasce economiche, B e C, come è nell'attualità.

Proposta:

- 1. Prevedere, in 2 disposizioni distinte, le funzioni degli Avvocati distrettuali e dei Dirigenti amministrativi;**
- 2. Differenziare le deleghe a seconda della reale complessità e peso economico della sede distrettuale;**
- 3. Rivedere l'assegnazione del regolamento delle posizioni economiche alle distrettuali di maggior peso.**



4. **Prevedere per quanto è possibile più di una posizione di livello dirigenziale non generale alle avvocature di maggior dimensione e peso.**